

Legge regionale 07 aprile 1976, n.15

**Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali.**

TITOLO I

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PER L'ISTITUZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE - DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.

ARTICOLO 1

(Finalita')

Al fine di prevenire e rimuovere le situazioni e le cause che ostacolano il pieno, libero e dignitoso sviluppo della persona umana, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, sono stabiliti interventi per assicurare prestazioni e servizi di assistenza sociale, con le forme e le modalita' contenute nella presente legge.

ARTICOLO 2

(Soggetti e fini degli interventi)

L'assistenza sociale e' volta a garantire ad ogni persona mezzi adeguati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze vitali e l'eguaglianza di prestazioni a parita' di bisogni.

In particolare l'assistenza sociale tende:

- a) a prevenire o rimuovere situazioni di abbandono e di bisogno;
- b) ad assicurare il mantenimento od il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio ambiente;
- c) a favorire il recupero dei soggetti socialmente disadattati od affetti da minorazioni psico - fisiche e sensoriali ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare e comunitario;
- d) a realizzare gli obiettivi prioritari stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi del successivo articolo 23.

Gli interventi di assistenza sociale si attuano garantendo ai destinatari una autonoma e libera scelta fra le possibili prestazioni.

ARTICOLO 3

(Modalita' di intervento)

Le finalita' di cui al precedente articolo si realizzano con:

- a) istituzione di servizi sociali per attivita' di indagine e interventi di prevenzione, assistenza domiciliare,

assegnazione di alloggi, formazione di nuclei comunitari nonche' il ricovero nei limiti previsti dal successivo articolo 4;

- b) interventi di sostegno economico, mediante erogazione di assegni integrativi che consentano il mantenimento, l'educazione e l'assistenza dei minori nonche' l'assistenza ed il mantenimento degli adulti inabili al lavoro e, comunque, privi di sufficienti mezzi di sussistenza. Tali interventi sono disposti direttamente a favore dell'interessato oppure, nel caso di minori o di adulti comunque incapaci, a favore della famiglia. Sono inoltre disposti interventi economici a favore delle famiglie affidatarie di minori o ospitanti adulti inabili, come corrispettivo del servizio sociale svolto;
- c) interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone che, in via temporanea o per circostanze eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno e non dispongono di adeguate risorse finanziarie;
- d) istituzione di servizi sociali per il tempo libero e di centri di vacanza.

#### ARTICOLO 4

(Interventi di ricovero)

Il ricovero ed il mantenimento di minori e di adulti presso istituzioni assistenziali, e' disposto a seguito della constatata impossibilita' di garantire le esigenze vitali con interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilita'.

Alla scelta dell'istituto di ricovero partecipa direttamente la persona interessata o la famiglia.

#### ARTICOLO 5

(Centri di vacanza)

L'istituzione e la gestione dei centri di cui alla lettera d) dell'articolo 3 e' sottoposta ad autorizzazione annuale.

Apposito regolamento regionale stabilisce i presupposti per le autorizzazioni indicate al primo comma e le modalita' del controllo igienico, sanitario, socio - educativo e contabile nei confronti degli enti gestori, sia pubblici che privati, disciplinando altresì l'adozione dei provvedimenti di diffida e di revoca delle autorizzazioni nel caso di irregolarita' o di non osservanza delle disposizioni impartite.

Il regolamento in particolare determina:

- i requisiti e le caratteristiche di localita', ambienti ed attrezzature;
- il numero ed i requisiti professionali del personale addetto ai centri;

- gli accertamenti sanitari e le misure di profilassi igienica cui devono sottoporsi gli utenti ed il personale;
- le registrazioni e le documentazioni obbligatorie;
- i servizi prescritti per i diversi tipi di soggiorno;
- le modalita' e la periodicita' delle visite ispettive.

Il regolamento interno degli enti gestori deve consentire l'accesso e le visite, in particolare dei familiari, ai locali dei centri di vacanza.

Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono costituire motivo di esclusione dal soggiorno nei centri.

Nel caso in cui siano ospitati soggetti affetti da tali minorazioni, i centri devono istituire o avvalersi di servizi idonei di educazione, assistenza e riabilitazione.

La Regione concorre alle spese per i servizi di cui al comma precedente, con contributi previsti dall'articolo 27.

#### ARTICOLO 6

(Idoneita' delle strutture di ospitalita' e dei nuclei famigliari affidatari od ospitanti)

I criteri per l'accertamento e per la determinazione dei requisiti di idoneita' delle strutture di ospitalita', nonche' dei nuclei familiari previsti dall'articolo 3, sono stabiliti dai comuni, o, per gli interventi di loro competenza, dalle province in conformita' alle condizioni stabilite con apposito regolamento regionale.

Le strutture di ospitalita', di cui al comma precedente, quando non siano istituite direttamente dagli enti locali territoriali, sono sottoposte a preventiva autorizzazione.

#### ARTICOLO 7

(Interventi di competenza regionale)

Gli interventi di competenza regionale in materia di assistenza sociale e, in particolare, gli interventi a favore degli appartenenti alle categorie post - belliche - ex combattenti, ex partigiani, ex prigionieri di guerra ed internati militari, ex deportati ed internati civili, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per residui bellici - nei limiti di cui ai Decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, dei profughi e dei rimpatriati di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922; degli inabili al lavoro, il cui mantenimento e' posto a carico della Regione ai sensi dell'articolo 1, lettera d) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, nonche' degli assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi dell'articolo 5, lettera g) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, sono attuati per i fini di cui all'articolo 2, con le

modalita' indicate ai precedenti articoli 3 e 4.

Gli interventi a favore di minori ed anziani, il cui mantenimento, a qualsiasi titolo, e' attualmente posto a carico della Regione, ai sensi dell'articolo 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, sono attuati per i fini di cui all'articolo 2, con le modalita' di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

#### ARTICOLO 8

(Provvidenze economiche a favore di hanseniani e affetti da tubercolosi)

Le provvidenze economiche previste dalle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4 a favore degli hanseniani e loro famiglie a carico, nonche' quelle stabilite dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 a favore degli affetti da tubercolosi e loro familiari a carico e l'erogazione dei rispettivi assegni, sono assicurati dalla Regione agli aventi diritto, residenti nei comuni della Toscana, anche quando si trovino ricoverati fuori dal territorio regionale, previo accertamento delle condizioni necessarie per la concessione.

#### ARTICOLO 9

(Delega delle funzioni di competenza regionale ed indirizzi generali)

La funzione di cui all'articolo 7, nonche' quelle di autorizzazione, diffida e revoca di cui all'articolo 5, primo e secondo comma di autorizzazione di cui all'art. 6 ultimo comma, sono delegate ai comuni, che le esercitano, a norma dell'articolo 65 dello Statuto, secondo i seguenti indirizzi generali:

- a) i servizi e le strutture utilizzate per la realizzazione degli interventi, pur nella salvaguardia di particolari esigenze di specializzazione, sono rivolte alla generalita' della popolazione, con esclusione di destinazioni di carattere settoriale o per categorie di cittadini;
- b) la gestione sociale delle strutture di ospitalita' e' assicurata comunque dalla partecipazione degli utenti, o delle loro famiglie, e degli operatori.

Le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 sono esercitate dal comune in cui e' ubicato il centro di vacanza o la struttura di ospitalita'.

Gli interventi di cui all'articolo 7 sono effettuati dal comune di residenza dell'assistito. Tali interventi possono essere attuati anche a favore di non residenti, previo accertamento della necessita' ed urgenza della prestazione da effettuare. Dell'intervento attuato e' data comunicazione al comune di residenza dell'assistito.

I provvedimenti di ricovero ai sensi dell'articolo 154 del TU approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, sono delegati ai comuni, che li attuano nei limiti previsti dall'articolo 4 della presente legge e nel caso di non residenti, alle condizioni di cui al comma precedente.

Sono altresì delegate ai comuni di residenza dei beneficiari, le funzioni di cui al precedente articolo 8, nonché l'erogazione degli assegni di cui alla legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4.

## TITOLO II CONTROVERSIE PER LE SPESE DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA E DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.

### ARTICOLO 10 (Delega delle decisioni delle controversie)

La decisione delle controversie tra comuni ed altri enti pubblici per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o statutarie, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma dell'articolo 154 del TU approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, è delegata alla provincia nel cui territorio ha sede l'ente o l'istituzione che ha erogato la prestazione, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 1 lettera c), seconda parte, del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, alla provincia nel cui territorio si trova il comune di residenza del ricoverato.

Qualora nel corso del procedimento siano accertati interessi patrimoniali della provincia, la controversia è decisa dalla Giunta regionale.

Le controversie in cui siano parte i consorzi provinciali antitubercolari sono decise dalla Giunta regionale.

Le funzioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere delegate dalla Giunta regionale al suo Presidente.

### ARTICOLO 11 (Contestazione del debito)

L'ente o istituzione che effettua il ricovero provvede a darne comunicazione scritta agli enti presunti debitori, entro 5 giorni dalla data dell'ammissione.

Dopo 3 mesi di ricovero e, comunque, all'atto della dimissione del beneficiario della prestazione, l'ente ricoverante comunica all'ente ritenuto debitore la distinta delle spese sostenute, indicando il titolo su cui si fonda il credito e richiedendone il pagamento.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, l'ente che intenda contestare in tutto o in parte il debito, deve produrre all'ente ricoverante motivata opposizione.

In caso di omessa opposizione, il debito si intende riconosciuto a tutti gli effetti.

Tutte le comunicazioni, nonché l'inoltro delle opposizioni, vengono effettuate con lettera raccomandata.

## ARTICOLO 12

(Decisione delle controversie)

Per la decisione delle controversie, l'ente ricoverante trasmette alla provincia l'opposizione pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni, nonché ogni altro elemento utile per la decisione.

La provincia decide la controversia sulla base dei motivi contenuti nell'opposizione, nonché di ogni altro elemento istruttorio che ritenga utile acquisire.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, emergano fondati motivi per ritenere che il debito sia, in tutto o in parte, di competenza di altro ente, la provincia da comunicazione a quest'ultimo dei termini essenziali della controversia, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per formulare le proprie deduzioni.

Trascorso il termine assegnato, la provincia decide la controversia, indica l'ente tenuto al pagamento ed emette l'ordine relativo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 125 del DPR 5 febbraio 1891, n. 99.

Per le controversie di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10, la provincia, acquisiti gli atti relativi, li trasmette alla Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

## TITOLO III

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ED ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA - RIORDINAMENTO E DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.

## ARTICOLO 13

(Delega di funzioni concernenti le IPAB)

Tutte le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 lettera a) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate con la legge 17 Luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti di esecuzione, ad eccezione di quelle indicate al successivo articolo 14, sono

delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l'istituzione. In particolare sono delegate le funzioni concernenti la vigilanza ispettiva, il coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di amministrazioni, la nomina di commissari, le modifiche statutarie, escluse quelle indicate al successivo articolo 14.

Le funzioni di cui al precedente comma sono eccezionalmente delegate alle province qualora le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza svolgano prevalente attività nei settori di competenza propri delle province stesse.

I comuni e le province esercitano la delega, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, attenendosi ai seguenti indirizzi:

- a) i provvedimenti saranno diretti a superare l'isolamento e l'emarginazione dei ricoverati;
- b) sarà assicurato il coordinamento dell'attività degli enti e l'adattamento degli Statuti alla disciplina contenuta nella presente legge;
- c) sarà assicurato il coordinamento degli interventi sociali svolti dalle IPAB con gli interventi sanitari e, più generalmente, di sicurezza sociale attuati nel territorio;
- d) i servizi sociali delle IPAB saranno organizzati in modo da assicurare la loro apertura a tutti i cittadini e la partecipazione alla loro gestione;
- e) saranno favorite la riconversione e l'utilizzazione dei servizi delle IPAB secondo le finalità e le modalità d'intervento previste dal Titolo I della presente legge.

La gestione temporanea di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso previsto dall'articolo 49 della legge 17 Luglio 1890, n. 6972, è affidata ad un commissario nominato dal comune o, nel caso contemplato dal secondo comma del presente articolo, dalla provincia nel cui territorio ha sede l'istituzione.

L'indennità spettante al commissario è a carico dell'istituzione stessa, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Entro sei mesi dalla nomina dovrà provvedersi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

#### ARTICOLO 14

(Funzioni esercitate direttamente dalla Regione)

Sono esercitate direttamente dalla Regione le funzioni disciplinate con legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti d'esecuzione, concernenti la costituzione, il concentramento, il raggruppamento, il frazionamento, il consorzio, le modificazioni statutarie relative alle fusioni, alla mutazione dei fini ed alla

composizione dei consigli di amministrazione, le trasformazioni e la estinzione, l'approvazione o la costituzione d'ufficio di federazioni.

La Regione esercita comunque il potere di iniziativa già esercitato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 Luglio 1890, n. 6972.

I provvedimenti di cui al primo comma sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale.

Le funzioni di cui al secondo comma sono di competenza della Giunta regionale, che le esercita nel quadro degli indirizzi di programmazione nel settore della sicurezza sociale approvati dal Consiglio regionale.

#### ARTICOLO 15

(Istituzioni a carattere associativo)

Le disposizioni del presente titolo relative alla delega di funzioni non si applicano ne' alle istituzioni a carattere associativo le cui attività, a norma di statuto, si fondano su prestazioni volontarie e personali dei soci, ne' alle confraternite soggette al secondo comma dell'articolo 77 del RD 2 dicembre 1929, n. 2262.

Le istituzioni di cui al comma precedente riconosciute quali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono raccordare la loro attività con quella dei comuni, delle province e dei loro consorzi nel quadro della programmazione regionale.

I comuni, le province e i loro consorzi promuovono intese perché nello stesso quadro possa raccordarsi anche l'attività delle istituzioni private.

#### ARTICOLO 16

(Delega di funzioni concernenti gli ECA)

Le funzioni relative agli enti comunali di assistenza, disciplinate dalla legge 3 giugno 1937, n. 847 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti, in particolare, la integrazione dei bilanci, l'approvazione della relazione contenente il consuntivo dell'attività decorsa e il programma futuro, la vigilanza, la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi e la nomina dei commissari, sono delegate al comune nel cui territorio ha sede ciascun ente e sono esercitate, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, secondo i seguenti indirizzi:

- a) gli interventi di sostegno finanziario saranno disposti dopo l'approvazione della relazione di cui al presente comma;



b) l'approvazione sarà subordinata alla positiva valutazione dell'attività e dei programmi dell'ente, che, nei limiti delle proprie finalità, stabilite dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1937, n. 847, dovranno essere coordinati all'attività svolta dai comuni, secondo i principi fissati dalla presente legge.

#### ARTICOLO 17

(Delega di funzioni concernenti i comitati di soccorso e le istituzioni private di assistenza)

Le funzioni relative alle istituzioni private di assistenza ed ai comitati di soccorso, disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai relativi regolamenti di esecuzione, concernenti, in particolare, l'attività ispettiva e l'autorizzazione a promuovere pubbliche sottoscrizioni, sono delegate ai comuni in cui hanno sede le istituzioni.

Resta ferma la competenza regionale per i provvedimenti di chiusura delle istituzioni con fini di ricovero per abuso della pubblica fede e per cattivo funzionamento su proposta del comune in cui ha sede l'istituzione. I suddetti provvedimenti sono adottati dal Consiglio regionale.

#### TITOLO IV

AMBITI TERRITORIALI E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE.

#### ARTICOLO 18

(Ambiti territoriali - Consorzi)

Le funzioni amministrative delegate agli enti locali con la presente legge saranno esercitate, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, in modo da assicurare l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi secondo gli ambiti territoriali determinati dalla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

A tal fine gli enti delegati possono costituirsi in consorzio, secondo gli ambiti di cui al precedente comma, ai sensi degli articoli 156 e segg. del RD 3 marzo 1934, n. 383, ovvero in altre forme associative.

Per la costituzione dei consorzi sono osservate le disposizioni contenute nella legge regionale del 28 agosto 1974, n. 50.

#### ARTICOLO 19

(Rapporto di delega tra Regioni e Consorzi)

A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della sua costituzione, il consorzio subentra nel rapporto di delega con la

Regione a tutti gli effetti previsti dalla presente legge.

La quota degli enti delegati e' costituita dall'intero ammontare del finanziamento ad essi spettante a norma della presente legge, salva la facolta' per l'ente delegato di integrarla con autonomi finanziamenti.

#### ARTICOLO 20

(Coordinamento degli interventi di Assistenza Sociale)

I comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale pluricomunale, di cui alla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64, coordinano fra loro i servizi previsti dall'articolo 3 della presente legge. A tale scopo possono essere utilizzati i consorzi di cui al precedente articolo 18.

Onde evitare duplicazione dei servizi e assicurare una organica utilizzazione delle strutture esistenti, le province, fino all'entrata in funzione dei consorzi, coordinano i loro servizi con i comuni territorialmente interessati, comunicando tempestivamente le prestazioni effettuate o i contributi erogati al comune di residenza del soggetto assistito.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti comunali di assistenza, i consorzi provinciali antitubercolari e tutti gli altri enti e associazioni pubbliche che attuano interventi a carattere locale disciplinati dalla presente legge, comunicano tempestivamente le prestazioni effettuate e i contributi erogati al comune di residenza del soggetto assistito.

La Regione promuove intese con tutti gli altri enti o associazioni pubbliche o private, che, per specifiche competenze legislative o statutarie, attuano interventi di assistenza sociale, per la trasmissione delle notizie, di cui al comma precedente, al comune di residenza del soggetto assistito.

Il comune determina l'ammontare dell'assegno integrativo di cui alla lettera b) dell'articolo 3, evitando il cumulo con interventi assicurati a altri enti.

#### TITOLO V

MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE E CONTRIBUTI ALLE SPESE PER LE FUNZIONI DEI COMUNI.

#### ARTICOLO 21

(Finanziamento delle funzioni delegate ai comuni)

Per il finanziamento delle funzioni delegate con l'articolo 9, nonche' per l'integrazione dei bilanci di cui all'articolo 16 della presente legge, e' autorizzata la spesa annua di L. 2.450.000.000 da ripartirsi fra gli enti delegati con le seguenti modalita':

- a) per il 35 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio di ciascun comune, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;
- c) per il 45 per cento in proporzione inversa alle condizioni socio - economiche del territorio di ciascun comune determinate annualmente con deliberazione del Consiglio regionale;
- c) per il 20 per cento in base ai programmi di intervento presentati dagli enti delegati.

Per l'esercizio finanziario 1976 la spesa indicata al Comma 1 e' ridotta a L. 1.250.000.000.

## ARTICOLO 22

(Ripartizione del finanziamento)

Le somme di cui al precedente articolo 21, lettera a), b), sono ripartite tra gli enti delegati e, di norma, liquidate, in una unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno e, nella prima applicazione delle presente legge, entro il 1 luglio 1976.

Qualora non sia possibile provvedere alla liquidazione di cui al comma precedente entro la data stabilita, con deliberazione della Giunta regionale sara' erogato agli enti delegati, entro il medesimo termine, un acconto in misura non inferiore ad un terzo della cifra liquidata per lo stesso titolo nell'esercizio finanziario precedente.

## ARTICOLO 23

(Presentazione e finanziamento dei programmi di intervento)

I programmi di intervento di cui alla lettera c) dell'articolo 21, sono redatti e presentati secondo i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno e nella prima applicazione della presente legge entro il 31 maggio 1976.

Il Consiglio regionale impartisce con la stessa deliberazione le direttive di cui all'art. 65 dello Statuto, con le quali sono indicati gli obiettivi prioritari che, nel quadro della programmazione regionale, dovranno essere perseguiti nell'anno solare successivo.

Qualora il Consiglio regionale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, gli enti delegati trasmettono comunque i propri programmi d'intervento alla Giunta regionale entro il 30 novembre e nella prima applicazione della presente legge entro il 30 giugno 1976.

Il Consiglio regionale approva annualmente, su proposta della

Giunta, il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base dei programmi di intervento di cui al primo comma del presente articolo.

Le somme di cui al precedente comma, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate nel successivo esercizio, con l'approvazione del piano annuale ad esso relativo.

#### ARTICOLO 24

(Rendiconto delle spese per le funzioni delegate)

Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 15 gennaio, alla Giunta regionale, una relazione, con allegati i prospetti di informazione statistica che saranno predisposti dalla Giunta medesima, sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché il rendiconto relativo alle spese sostenute, compresi gli oneri aggiuntivi di cui al successivo articolo 26.

La relazione ed i prospetti devono contenere altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati per la stessa materia.

Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate, per l'esercizio successivo, in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli enti nella ripartizione di cui all'articolo 22.

#### ARTICOLO 25

(Relazione annuale al consiglio)

La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate e tutti gli altri elementi, compresi i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati per la stessa materia, che possano consentire al Consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

#### ARTICOLO 26

(Oneri finanziari aggiuntivi)

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti complessivamente in L. 570.000.000.

Ai fini della ripartizione della somma di cui al precedente comma, gli enti delegati trasmettono alla Giunta regionale, entro il termine stabilito dall'articolo 24, la documentazione relativa agli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega. Nella documentazione dovrà essere indicata la disponibilità e le ulteriori necessità di personale

comandato e di beni regionali.

La Giunta, in base alla suddetta documentazione, elabora uno schema triennale di ripartizione dei mezzi finanziari, del personale da comandare e dei beni regionali da assegnare agli enti delegati e lo sottopone al loro esame, anche al fine degli accordi sul contingente del personale di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1973, n. 30, e sull'ammontare degli oneri finanziari di cui al sesto comma dell'art. 13 della citata legge.

Il piano è sottoposto all'approvazione del Consiglio e viene eseguito annualmente dalla Giunta regionale.

Ove dalla documentazione di cui al secondo comma del presente articolo, risultasse necessario un adeguamento della quota di cui al primo comma, si provvederà con apposita legge regionale.

Ai fini della ripartizione di cui al terzo comma del presente articolo, il comando di ogni unità di personale è considerato equivalente ad una somma pari al trattamento tabellare annuale, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi, di ciascun dipendente.

Ai fini della ripartizione di cui al terzo comma del presente articolo, il prezzo per la cessione in proprietà di beni mobili regionali ed il corrispettivo annuale per la cessione in uso di ciascun bene mobile od immobile di proprietà regionale, verranno considerati equivalenti a una somma determinata d'intesa tra la Giunta regionale e l'organo competente dell'ente delegato, con riferimento ai valori di mercato correnti.

Per l'anno 1976, gli oneri di cui al presente articolo sono stabiliti in L. 75.000.000 da suddividersi in parti uguali tra le province ed in L. 210.000.000 da suddividersi tra i comuni in proporzione diretta alle quote loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, lettera a) e b).

#### ARTICOLO 27

(Contributi alle spese per i centri di vacanza per le funzioni dei comuni)

La Regione concorre con contributi alle spese sostenute dai comuni, o loro consorzi, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

La Regione eroga altresì contributi ai comuni, o loro consorzi, sulle spese sostenute per l'invio di cittadini nei centri di vacanza tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 5, penultimo comma.

comuni e i consorzi, ai fini di cui al precedente comma, possono convenzionarsi con enti pubblici e privati.

Nel caso in cui gli ospiti dei centri di vacanza provengano da piu' comuni della Toscana, i contributi sono erogati dalla Regione unicamente al comune in cui ha sede l'ente gestore.

Il comune provvede alla erogazione dei contributi sulle spese sostenute dall'ente gestore e ne da' comunicazione ai comuni da cui provengono gli ospiti.

La Regione puo' concedere ai comuni e ai consorzi propri immobili anche in uso gratuito per la gestione di centri di vacanza.

#### ARTICOLO 28

(Ripartizione dei contributi)

I contributi di cui al precedente articolo 27 sono ripartiti annualmente tra i comuni, o loro consorzi, con le modalita' previste dall'articolo 21 nella misura, rispettivamente, del 20 per cento secondo i criteri di cui alla lettera a); del 20 per cento secondo i criteri di cui alla lettera b) e del 60 per cento secondo i criteri di cui alla lettera c), tenuto conto di quanto disposto dal quarto comma del precedente articolo 27.

Le somme di cui alle lettere a), b), sono ripartite con il procedimento di cui all'articolo 22; la somma di cui alla lettera c) e' ripartita con il procedimento previsto dall'articolo 23, con esclusione delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 23.

I comuni, o i loro consorzi, sono tenuti a trasmettere i dati di cui al secondo comma dell'articolo 24.

#### TITOLO VI

#### FINANZIAMENTO DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 29

(Imputazione della spesa per l'anno 1976)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1976 a L. 2 miliardi 625.000.000, saranno cosi' ripartiti:

- per funzioni delegate L. 1.250.000.000
- per contributi di cui all'art. 27 L. 1.090.000.000
- per oneri aggiuntivi di cui all'art. 28 L. 285.000.000

e faranno carico ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 cosi' formulato:

Cap. ....

Spese per il finanziamento delle funzioni delegate agli enti locali territoriali in materia di assistenza sociale, compresi gli oneri aggiuntivi ed i contributi per i centri di vacanza e per le funzioni dei comuni:

Art. 10 - Spese per le funzioni delegate	L. 1.250.000.000
Art. 20 - Contributi per i centri di vacanza e per le funzioni dei comuni (art. 27)	L. 1.090.000.000
Art. 30 - Oneri aggiuntivi (articolo 28)	L. 285.000.000
totale	L. 2.625.000.000

La spesa sara' finanziata con la eliminazione o riduzione dei capitoli del bilancio 1976 corrispondenti a quelli iscritti nel bilancio l'anno 1975 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 10200	L. 140.000.000
Cap. 10300	L. 25.000.000
Cap. 10400	L. 20.000.000
Cap. 10500	L. 600.000.000
Cap. 10600	L. 100.000.000
Cap. 10700	L. 900.000.000
Cap. 10800	L. 300.000.000
Cap. 10900	L. 500.000.000
Cap. 11000	L. 40.000.000
totale	L. 2.625.000.000

#### ARTICOLO 30

(Imputazione della spesa per l'anno 1977 e seguenti)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1977 a L. 4 miliardi 110.000.000, saranno cosi' ripartiti:

- per l'esercizio delle funzioni delegate L. 2.450.000.000
- per i contributi di cui all'art. 27 L. 1.090.000.000
- per gli oneri aggiuntivi di cui all'art. 28 L. 570.000.000

e saranno iscritte nel bilancio 1977 al corrispondente capitolo del bilancio 1976 istituito ai sensi dell'art. 29 della presente legge.

La maggiore spesa di L. 1.485.000.000 sara' finanziata con la soppressione al bilancio 1977 dei capitoli iscritti nel bilancio 1976 e corrispondenti ai sottoindicati capitoli del bilancio 1975:

Cap. 10200	L. 140.000.000
Cap. 10300	L. 25.000.000
Cap. 10400	L. 20.000.000

Cap. 10600	L. 100.000.000
Cap. 10700	L. 900.000.000
Cap. 10800	L. 300.000.000
totale	L. 1.485.000.000

Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi, nell'importo previsto al primo comma del presente articolo, faranno carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

#### ARTICOLO 31 (Disposizioni finali)

Cessa di avere applicazione ogni norma contenuta nelle leggi statali contraria o incompatibile con la presente legge.

Cessano di avere applicazione tutte le disposizioni in materia di beneficenza pubblica di cui alla legge regionale 5 giugno 1972, n. 11, incompatibili con le norme della presente legge.

Sono abrogate le norme della legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4, incompatibili con la presente legge.

#### ARTICOLO 32 (Disposizioni transitorie)

Le norme della presente legge hanno applicazione a decorrere dal 1 luglio 1976, fatta eccezione per le norme di cui all'articolo 5, che si applicano dal 1 gennaio 1977.

Per la materia regolata dalle norme di cui all'articolo 5, che trovano applicazione dal 1 gennaio 1977, si applicano fino alla data suddetta, le norme di legge statali richiamate dal precedente articolo 30.

Dal 1 luglio 1976 e' abrogata la legge regionale 3 gennaio 1973, n. 3, modificata dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 57.